Ordinanza municipale

Posa impianti pubblicitari, insegne e scritte destinate al pubblico

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- La Legge sugli Impianti pubblicitari (LImp) del 26 febbraio 2007;
- Il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli Impianti pubblicitari (RLimp) del 24 settembre 2008;
- La Legge sul demanio pubblico (LDP) del 18 marzo 1986;
- Il Regolamento sul demanio pubblico (RDP) del 30 agosto 1994;
- La Legge edilizia cantonale (LE + RLE);
- Le norme di attuazione del piano regolatore di Collina d'Oro e gli artt. 41 (1) e 42 (h) del Regolamento comunale;
- L'art. 192 LOC e gli artt. 26 e 28 RALOC;
- Il Regolamento organico comunale;
- L'Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze decisionali municipali ai funzionari dell'amministrazione del 4 gennaio 2015;
- LST e RLST;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

[1] La presente Ordinanza disciplina la procedura d'autorizzazione di competenza del Municipio in relazione agli impianti pubblicitari situati su fondi pubblici o privati percettibili dall'area pubblica così come previsto all'art. 2 della LImp e all'art. 1 del RLImp.

[2] Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente Ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge sugli impianti pubblicitari e rispettivo Regolamento d'esecuzione.

Art. 2 **Definizione**

[1] Gli impianti pubblicitari, le insegne, i pannelli, le scritte, ecc., destinate al pubblico (di seguito denominati impianti) disciplinati dalla presente regolamentazione, sono definiti dalla LImp e dal RLImp.

Art. 3 **Competenze**

[1] Il Comune definisce distinguendoli per zona le limitazioni e restrizioni, i criteri di sobrietà e di uniformità, applicabili alle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati all'interno delle zone edificabili.

[2] Il Municipio autorizza e coordina su tutto il territorio comunale, tenendo presente la preponderante utilità pubblica e secondo i principi della sobrietà e dell'uniformità, la posa delle insegne direzionali relative ad attività di tipo economico visibili da strade aperte al traffico pubblico applicando le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

[3] Restano riservati i divieti di cui alla LImp e al RLImp.

Art. 4 **Zone d'applicazione**

[1] Alfine di meglio garantire la sicurezza del traffico, il rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e paesaggistici, il territorio del Comune è suddiviso in due zone, cui andranno applicati diversi criteri di sobrietà e di uniformità (LImp, art. 4): la zona I, corrispondente al comparto amministrativo, commerciale, artigianale (ACA) del Pian Scairolo e la zona II, corrispondente al restante territorio comunale.

[2] Nelle zone dei nuclei, di principio le insegne sono vietate. Eccezionalmente sono autorizzate le insegne dei ristoranti, bar e caffè che sono in generale soggette alle seguenti disposizioni (ad eccezione di pubblici servizi e farmacie):

- sono vietate le insegne elettroluminescenti al neon;

- in caso di insegne luminose, le stesso devono avere il fondo di colore scuro e opaco, non luminoso; saranno luminose le sole lettere e marchio, non devono emettere luce abbagliante, né intermittente, o a variazione di colore;

- non devono avere strutture di sostegno appariscenti o comunque tali da deturpare l'aspetto dei fabbricati;

- devono rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici e armonizzarsi con le altre insegne;

- non devono essere di dimensioni eccessive;

- l'installazione è soggetta a domanda che dovrà essere accompagnata da una documentazione grafica e descrittiva dell'intervento.

[3] All'interno dei nuclei storici e sugli edifici di particolare pregio storico-architettonico e nelle loro immediate vicinanze, le insegne devono essere realizzate con materiali pregiati (quali rame, ferro battuto, ceramica, marmo, pietra, ardesia, vetro) nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto locale.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Art. 5 **Obblighi del beneficiario**

[1] L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

[2] Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.

[3] Il beneficiario e in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:

- cessazione, cessione o cambio dell'attività cui è abbinata l'insegna;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato conforme dell'impianto oppure quanto il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente in materia;
- quando per qualsivoglia motivo, viene sospesa l'autorizzazione municipale.

Art. 6 **Validità**

[1] L'autorizzazione è rilasciata a titolo personale del beneficiario e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

[2] L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi d'interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

[3] L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro 6 mesi dal rilascio della relativa autorizzazione, se non legato ad un rilascio di una licenza edilizia. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

[4] Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 7 **Divieti e impianti autorizzati**

Nella zona I sono vietati:

a) gli impianti che per dimensione o immissione possono arrecare grave e inutile pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'estetica del paesaggio, in particolare quelli sporgenti oltre il profilo del tetto degli edifici;

b) gli impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi di durata limitata e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 (3 e 4) RLImp;

c) gli impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display ecc), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante utilità pubblica;

d) gli impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie) ai parapetti, ai ponti ali cavalcavia pedonali, agli alberi e ai contenitori per i rifiuti urbani, eccettuato il caso in cui ne si provata la preponderante utilità pubblica.

Nella zona II sono autorizzati unicamente:

e) le insegne pubblicitarie sul luogo ove ha sede l'attività, che riproducono la ragione sociale, la qualifica o il logo attinenti all'attività ivi esercitata. Tali impianti, oltre a conformarsi ai criteri di sobrietà e di uniformità del luogo, non dovranno sostituire un indebito ingombro visivo percettibile dall'area pubblica;

f) i pannelli, le tavole e gli striscioni di cantiere o relative alla vendita o locazione immobiliare per la durata dei lavori.

g) le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0,50 e non siano luminose o di natura rifrangente, collocate sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività medesima a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica e l'eventuale logo;

h) le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli altri uffici) purché riferite all'attività commerciale esercitata;

i) i pannelli, le tavole e gli striscioni di cantiere purché riferitesi ai lavori in corso.

Restano riservati i divieti di cui alla Legge Impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 e relativo Regolamento del 24 settembre 2008, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali, nonché la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e relativi divieti.

Art. 8 **Esenzioni**

1 Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni, purché ne venga fatta debita comunicazione al Municipio, non ne risulti grave e inutile pregiudizio all'estetica del paesaggio e alla sicurezza del traffico e non costituiscano un indebito ingombro visivo percettibile dall'area pubblica; il contenuto degli stessi venga limitato all'evento e non vi sia contenuta pubblicità per terzi (sponsor);
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività commerciale esercitata.

Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

Art. 9 **Norma transitoria**

Gli impianti esistenti in contrasto con la presente Ordinanza dovranno essere adattati o rimossi entro due anni dalla sua entrata in vigore.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 10 **Domanda**

[1] La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Polizia comunale o sul sito internet del Comune (www.collinadoro.com).

[2] La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di dimensioni, colori e testo;
- documentazione fotografica e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- autorizzazione scritta del proprietario del fondo se non è lo stesso istante.

[3] Il Municipio trasmette le domande di competenza cantonale (fuori zona edificabile) all'Ufficio della segnaletica stradale.

[4] L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio, alla sicurezza stradale e pedonale, all'ordine pubblico, alla salute e alla moralità.

Art. 11 **Coordinamento con la licenza edilizia**

[1] Qualora l'impianto richieda la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la procedura ordinaria o quella per la notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 10 della presente Ordinanza.

[2] E' richiesta la licenza edilizia per gli impianti pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem, le bandiere, gli impianti sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per ingombro visivo, emissioni luminose o foniche ecc.) da precludere gli interessi di terzi.

Art. 12 **Demanio cantonale**

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e RDP.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 13 **In generale**

[1] Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

[2] Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

[3] Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti della legge.

[4] Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa é calcolata separatamente.

Art. 14 **Tassa di decisione**

Il Municipio preleva le tasse di decisione seguenti:

Insegne non luminose:
fino a 1 mq fr. 250.00
per dimensioni superiori: fr. 100.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

Insegne luminose:
fino a 1 mq: fr. 350.00
per dimensioni superiori: fr. 200.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni:
fino a 2 mq: fr. 250.00
per ogni mq ulteriore (o frazione): fr. 50.00

Lanterne e bacheche:
per unità (a corpo) fr. 250.00

Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:
fino a 2 mq: fr. 250.00
per ogni mq ulteriore: fr. 50.00

Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:
formato F4 (cm 90.5 x 128) fr. 100.00
formato F200 (cm 120 x 170) fr. 200.00
formato F12 (cm 271 x 128) fr. 400.00
altri formati (a dipendenza delle dimensioni) da fr. 500.00
a fr. 2'000.00
Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.

Richiami sonori:
(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1) da fr. 50.00
A dipendenza della durata della manifestazione a fr. 200.00

Palloni aerostatici:

(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)	da fr.	50.00
A dipendenza della durata della manifestazione	a fr.	200.00

Art. 15 **Tassa per prestazioni speciali**

Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva le seguenti tasse per prestazioni straordinarie:

Tassa d'esame	fr.	100.00
Sopralluoghi	fr.	100.00
Preavvisi e consulenze	fr.	50.00

Art. 16 **Esenzione e riduzioni**

[1] La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.

[2] In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.00, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

[3] Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, a condizione che non figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Art. 17 **Sanzioni**

[1] Le contravvenzioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa (da fr. 100.- a fr. 10'000.-);
- la modifica/rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria.
  In entrambe le circostanze le spese di modifica/rimozione sono a carico dell'espositore e, in via sussidiaria, del proprietario dell'immobile.

[2] Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC.

Art. 18 **Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 19 **Abrogazione**

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico del 29.05.2009 e ogni altra disposizione municipale concernente gli impianti pubblicitari, insegne, pannelli, scritte ecc. destinati al pubblico.

Art. 20 **Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 13.04.2018 al 14.05.2018.

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con Risoluzione Municipale no. 332 del 09.04.2018